

Statuto



Previp, la scelta giusta!



Statuto

**Approvato dall'Assemblea di Previp Cassa di Assistenza
con Delibera del 12 aprile 2017**



Cassa di Assistenza

Indice

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Scopo
- Art. 3 *bis* – Forme di trattamento assistenziale e organizzazione della Cassa
- Art. 4 – Durata

SOCI

- Art. 5 – Soci e Soggetti Collegati
- Art. 6 – Recesso e cause di esclusione
- Art. 7 – Contributi assistenziali
- Art. 8 – Regolamento di Attuazione

ESERCIZI SOCIALI

- Art. 9 – Bilancio di esercizio

ORGANI SOCIALI

- Art. 10 – Organi della Cassa
- Art. 11 – Assemblea dei Delegati
- Art. 12 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione, composizione e modalità di funzionamento
- Art. 13 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
- Art. 14 – Direttore Generale della Cassa
- Art. 15 – Collegio dei Revisori
- Art. 16 – Rappresentanza legale
- Art. 17 – Liquidazione della Cassa
- Art. 18 – Controversie

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "PREVIP Cassa di Assistenza", di seguito per brevità "Cassa".

Art. 2 – Sede

1. La Cassa ha sede in Milano.

Art. 3 – Scopo

1. La Cassa si propone di realizzare, sulla base e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione, forme di trattamento assistenziale integrativo e/o aggiuntivo del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla normativa in vigore e dalle successive modifiche e integrazioni.
2. È escluso qualsiasi fine di lucro e lo svolgimento di attività di cui all'art. 1, primo comma, della L. 22 ottobre 1986, n. 742.
3. È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
4. La Cassa realizza il suo scopo mediante la stipula di appositi contratti con compagnie di assicurazione e società di mutuo soccorso.

Art. 3 bis - Forme di trattamento assistenziale e organizzazione della Cassa

1. Le forme di trattamento assistenziale erogate dalla Cassa sono ricomprese in due distinte sezioni, così articolate:
 - SEZIONE A: forme di trattamento assistenziale che prevedono anche l'erogazione di prestazioni compatibili con le previsioni del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 (di seguito Decreto) e successive modificazioni ed integrazioni.
 - SEZIONE B: altre forme di trattamento assistenziale.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Cassa è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 5 – Soci e Soggetti Collegati

1. La categoria dei Soci è costituita da:
 - a. gli enti giuridici che fanno richiesta di adesione alla Cassa;
 - b. i datori di lavoro che, in conformità a disposizione di Legge, di Contratto Collettivo, di Accordo o di Regolamento Aziendale, siano tenuti al versamento alla Cassa di contributi finalizzati alla creazione di trattamenti assistenziali integrativi e/o aggiuntivi;
 - c. le persone fisiche che fanno richiesta di adesione alla Cassa;
 - d. i pensionati già aderenti alla Cassa per il tramite del precedente datore di lavoro, che si impegnino al versamento dei contributi alla Cassa.
2. La categoria dei Soggetti Collegati è costituita da:
 - a. i lavoratori dipendenti dei Soci di cui alla lettera b) del precedente comma a favore dei quali, in

- conformità a disposizione di Legge, di Contratto Collettivo, di Accordo o di Regolamento Aziendale, il datore di lavoro sia tenuto al versamento alla Cassa di contributi finalizzati alla creazione di trattamenti assistenziali integrativi e/o aggiuntivi;
- b. i lavoratori con redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come configurati dall'art. 50 del TUIR, che si impegnino al versamento dei contributi alla Cassa direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma;
 - c. i familiari conviventi delle categorie c) e d) del precedente comma 1 ovvero i familiari conviventi delle categorie a) e b) del presente comma. Le modalità di iscrizione alla Cassa sono stabilite dal Regolamento di attuazione contenente le norme di funzionamento della Cassa.
3. Le caratteristiche del trattamento assistenziale previsto possono essere individuate sulla base di disposizioni di Legge o del vigente Contratto Collettivo o Accordo o Regolamento Aziendale oppure, per le adesioni da parte di persone fisiche, tra le specifiche forme di trattamento assistenziale previste dalla Cassa.
 4. Se le condizioni per l'iscrizione alla Cassa sono verificate, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dei Soci.
 5. La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono in alcun modo soggette a rivalutazione. I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Cassa così come statutariamente regolati impediscono la trasmissibilità della quota e del contributo associativo a causa di morte.

Art. 6 - Recesso e cause di esclusione

1. La perdita della condizione di Socio avviene in caso di:
 - recesso esercitato nei termini del Regolamento di attuazione;
 - esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento di attuazione;
 - morte o estinzione del Socio.
2. La perdita della condizione di Soggetto Collegato avviene in caso di:
 - recesso esercitato nei termini del Regolamento di attuazione;
 - esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento di attuazione
 - morte del Soggetto Collegato.
3. In caso di recesso o esclusione è escluso qualsiasi diritto dei Soci o dei Soggetti Collegati alla liquidazione di quote dell'attivo sociale.

Art. 7 - Contributi assistenziali

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 del presente Statuto, la Cassa percepirà dai Soci e dai Soggetti Collegati, anche per il tramite del relativo datore di lavoro e con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, versamenti di contributi assistenziali in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge, di Contratto Collettivo, di Accordo o di Regolamento Aziendale ovvero alle specifiche forme di trattamento assistenziale sottoscritte.
2. I contributi così percepiti saranno utilizzati dal Consiglio di Amministrazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico in prodotti e/o strumenti aventi caratteristiche idonee al raggiungimento delle finalità assistenziali perseguite.

Art. 8 - Regolamento di attuazione

1. Il Regolamento di attuazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e disciplina:
 - le modalità di iscrizione alla Cassa;
 - l'entità e le modalità di pagamento delle quote associative annue;
 - le modalità di attivazione delle forme di trattamento assistenziale spettanti a favore dei Soci e dei Soggetti Collegati;
 - le modalità di determinazione e di gestione dei contributi assistenziali che devono essere versati dai Soci o dai Soggetti Collegati;
 - il flusso informativo tra la Cassa ed il Socio o il Soggetto Collegato e viceversa.

Art. 9 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio viene compilato il bilancio di esercizio che riporta i dati relativi alle sezioni A e B di cui al precedente art. 3 *bis* e il bilancio preventivo contenente elementi di previsione relativi all'esercizio successivo; tali documenti, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vengono sottoposti all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono.

Art. 10 - Organi della Cassa

1. Sono organi della Cassa:
 - a. L'Assemblea dei Delegati
 - b. Il Consiglio di Amministrazione
 - c. Il Collegio dei Revisori
 - d. Il Direttore Generale

Art. 11 - Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è costituita da un minimo di 8 membri ad un massimo di 14 membri eletti dai Soci di cui all'art. 5 comma 1, scelti anche tra i non Soci secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.
2. I Delegati restano in carica tre anni, scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata eletta la precedente Assemblea e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sostituzione secondo le norme a riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua nomina.
4. L'Assemblea dei Delegati è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Delegati.
5. L'Assemblea dei Delegati è convocata mediante avviso scritto da inviarsi ai Delegati dei Soci a mezzo lettera raccomandata A/R, telex o telefax oppure tramite posta elettronica con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza. Gli avvisi dovranno indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea dei Delegati.
6. L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile.
7. L'Assemblea dei Delegati delibera in ordine:
 - a. all'approvazione del bilancio di esercizio;
 - b. alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c. alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- d. alle modifiche statutarie;
- e. all'eventuale scioglimento anticipato della Cassa ed alla nomina del/dei liquidatore/i.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione, composizione e modalità di funzionamento

1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 4 membri ad un massimo di 10 membri, nominati dall'Assemblea dei Delegati e scelti anche tra terzi non Soci, secondo quanto disposto dal Regolamento elettorale.
2. Il numero dei Consiglieri è fissato tempo per tempo dall'Assemblea dei Delegati.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla nomina dei nuovi membri secondo quanto disposto dal Regolamento elettorale della Cassa.
5. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in merito alla proposta del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno tre membri ne facciano formale richiesta.
7. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
8. I Consiglieri sono convocati mediante comunicazione del Presidente da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato a mezzo telegramma, telex, telefax oppure tramite posta elettronica, almeno due giorni prima dell'adunanza. Quest'ultima potrà avvenire anche mediante collegamento telematico, quale, ad esempio, videoconferenza o teleconferenza.
9. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando approvate dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto ed ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri, nonché di compiere tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo della Cassa, che non siano riservati all'Assemblea dei Delegati.
2. Esso:
 - a. elabora le proposte di bilancio di esercizio e di bilancio previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
 - b. propone le novelle allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. realizza le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari portandole a conoscenza dell'Assemblea, nella prima adunanza utile;
 - d. valuta l'esigenza di redigere uno o più regolamenti applicativi della disciplina statutaria e ne cura la predisposizione, dandone opportuna informazione all'Assemblea;
 - e. convoca l'Assemblea dei Delegati;
 - f. determina la misura della quota associativa da versarsi annualmente da parte dei Soci;
 - g. provvede alla gestione delle attività ed elabora gli indirizzi di politica generale della Cassa;
 - h. determina le modalità di gestione dei contributi assistenziali versati dai Soci e dai Soggetti Collegati;

- i. determina le caratteristiche delle prestazioni assistenziali offerte ai Soci e ai Soggetti Collegati;
- j. provvede a nominare commissioni di studio in ordine a problematiche strumentali o connesse allo scopo della Cassa;
- k. nomina nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 14 – Il Direttore Generale della Cassa

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare o revocare il Direttore Generale della Cassa, scegliendolo anche tra terzi non Soci, e ne determina gli eventuali emolumenti.
2. Il Direttore Generale della Cassa provvede alla gestione amministrativa, alla stipulazione di qualsiasi accordo con i terzi strumentale alla realizzazione dello scopo della Cassa e a tutto quanto necessario od opportuno ai fini dell'andamento e dell'amministrazione della stessa. Il Direttore Generale esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Egli dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e la sua carica è rinnovabile.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

1. La gestione della Cassa è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da due membri effettivi e da un membro supplente nominati dall'Assemblea dei Delegati.
2. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di controllo contabile.

Art. 16 – Rappresentanza Legale

1. Hanno la rappresentanza legale della Cassa con firma disgiunta:
 - il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, anche tra i non Soci, con potere di firma, e ne determina le attribuzioni limitatamente all'attività di gestione ordinaria della Cassa.

Art. 17 – Liquidazione della Cassa

1. La Cassa è posta in liquidazione in caso di:
 - decorso del termine finale di durata della Cassa senza che la Assemblea dei Delegati ne abbia disposto la proroga;
 - deliberazione di scioglimento anticipato assunta con le modalità di cui all'art. 11;
 - recesso o esclusione di tutti i Soci.
2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, vi sarà obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 – Controversie

1. Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci e i Soggetti Collegati o tra i Soci, i Soggetti Collegati e la Cassa o i suoi organi sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro irrituale nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano su richiesta di una delle parti. L'arbitro giudicherà *ex bono et aequo* e il suo lodo sarà inappellabile.

Previp Cassa di Assistenza
Viale Vittorio Veneto 18
20124 Milano
T. 02 58 442 522
cassa@previp.eu
www.previp.eu



Previp, la scelta giusta!

